

# ECC.<sup>MO</sup> CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

Il sottoscritto **Finzi Pio** fu Settimo, residente in Correggio, nella sua qualità di Presidente della **Società Anonima Cooperativa per la riscossione delle imposte di consumo** con sede in Correggio (costituita a rogito Dr. Francesco Rossi il 5 ottobre 1932) per conto e nell'interesse della Cooperativa stessa, e a ciò debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione, domiciliato elettivamente in Roma, Via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell'Avv. Pietro Onorati, dal quale è rappresentato e difeso insieme con il sig. Prof. Avv. Roberto de Ruggiero.

## PRODUCE RICORSO

*ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. D. 26 giugno 1924, N. 1054, e dal relativo Regolamento approvato con R. D. 26 giugno 1924, N. 1055, contro:*

a) il Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia del 5 dicembre 1932, N. 20478, Divisione I, notificato al sottoscritto addì 19 dicembre u. s. a mezzo del messo comunale Ernesto Cocconcelli del Comune di Correggio. Detto Decreto si im-

pugna perchè S. E. il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia ha con esso rigettato il ricorso in prima istanza prodotto dal sottoscritto in data 25 novembre u. s. contro le operazioni per l'aggiudicazione, mediante licitazione privata, dell'appalto per la riscossione delle imposte di consumo del Comune di Correggio, operazioni che si svolsero presso il Municipio di Correggio il 23 novembre 1932;

b) contro il provvedimento col quale il Prefetto di Reggio Emilia concedeva il visto di esecutorietà al detto contratto in data

#### NOZIONI DI FATTO

1. - Con sua nota 16 novembre 1932, N. 3316, il signor Podestà del Comune di Correggio invitava la Soc. An. Cooperativa per la Gestione delle Imposte di Consumo di Correggio a partecipare alla licitazione privata che sarebbe stata esperita alle ore 16 del 23 novembre 1932 per la cessione in appalto ad aggio del servizio di riscossione delle imposte di consumo pel triennio 1933-34-35.

Nella detta nota è specificamente stabilito:

« La licitazione seguirà in base alle disposizioni  
« di cui all'art. 89, lett. b) del Regolamento appro-  
« vato con R. Decreto 23 maggio 1924, N. 827, ed  
« alle altre norme legislative e regolamentari all'uo-  
« po vigenti, mediante offerte segrete *da confrontarsi*  
« *poi col prezzo massimo e minimo prestabilito ed in-*  
« *dicato in una scheda segreta di questa Amministra-*

« zione Comunale, in conformità dell'art. 73 lett. b, « del citato R. Decreto ».

2. - Per completezza di esposizione si fa rilevare sin da questo momento - salvo a trattarne in seguito - che l'art. 89 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato (espressamente richiamato nella nota di invito alla licitazione privata) contiene nel terzo ultimo capoverso questa norma :

« Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, **75**, 76, 77 e 83 »;

e che l'art. 75 contiene nel suo 3° comma questa norma :

« La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti ».

Quindi, le norme che dovevano regolare le operazioni di licitazione non solo erano quelle prefisse dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato col cennato R. D. 23 maggio 1924, n. 827, ma vi ha di più che l'Autorità Comunale di Correggio aveva tenute presenti tali norme, tanto che di esse aveva fatto esplicito richiamo nella lettera di invito per la licitazione privata, onde sia l'Amministrazione aggiudicante sia i singoli concorrenti alla licitazione erano vincolati all'osservanza di tali norme.

3. - Invece le operazioni di licitazione si svolsero in assoluto contrasto con dette norme, giacchè il sig. Podestà di Correggio non depositò la busta segreta alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, prima dell'apertura dell'adunanza, *ma soltanto dopo avvenuta l'apertura e la lettura di tutte le schede di offerta dei concorrenti - e cioè dopo trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio delle operazioni - la cavò da una tasca interna della propria giacca;*

Non solo. Ma mentre la licitazione privata doveva aver luogo a norma della lettera *b)* dell'articolo 73 del Regolamento per la contabilità di Stato (disposizione, come abbiamo detto innanzi, espressamente richiamata nella nota di invito), e quindi in forza di tale disposizione la scheda segreta dell'Amministrazione avrebbe dovuto stabilire il massimo o il minimo del canone, invece la scheda segreta di cui il Podestà dette lettura, dopo averla cavata di tasca, conteneva non la sola indicazione o del massimo o del minimo, ma due indicazioni, quella del massimo e quella del minimo, con manifesta violazione della lett. *b)* del detto articolo 73. Il quale, evidentemente, non poteva essere modificato da una, sia pure autorevolissima, deliberazione podestarile.

Il contenuto della scheda segreta risultò essere il seguente :

canone minimo netto	. . . . .	L.	480.000
canone massimo netto	. . . . .	»	492.000

aggio minimo . . . . .	12 %
aggio massimo . . . . .	14 %

Le offerte degli intervenuti alla licitazione risultarono, o meglio erano risultate già prima dell'apertura della scheda segreta, essere le seguenti :

Offerte	Offerta minimo garantito	Aggio
Soc. An. Coop. Correggio	L. 526.326,78	10,20 %
Ditta Santi - Bologna .	» 491.000,00	12,00 %
Ditta Montanari - Chiaravalle . . . . .	» 530.000,00	9,00 %
Ditta Ruggeri - Forli. .	» 482.000,00	13,80 %

Pertanto, la Ditta Santi di Bologna, che si trovò ad offrire un canone inferiore di sole 1.000 lire a quello indicato come massimo nella scheda segreta, ed un aggio pari all'aggio indicato come minimo nella scheda segreta, rimase aggiudicataria, mentre la Soc. An. Cooperativa presieduta dal sottoscritto, che pure aveva offerto circa 35.000 lire in più ed un aggio inferiore dell'1,80 %, rimase soccombente, e lo stesso accadde per la Ditta Montanari di Chiaravalle che aveva fatto offerte anche più vantaggiose di quelle della Cooperativa locale.

L'altro concorrente, il Ruggeri di Forli, che aveva offerto solo 2.000 lire più del minimo di canone ed un aggio inferiore di sole L. 0,20 dell'aggio massimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione rimase anch'esso escluso. Ma ciò era forse in pro-

gramma, perchè, almeno secondo quello che si dice in Correggio, il Ruggeri sarebbe un socio della Ditta Santi di Bologna e tra di essi, evidentemente, ci doveva essere un accordo per « un tiro a forcella », come si dice in gergo balistico, giacchè uno dei due puntava sul minimo del canone e sul massimo dell'aggio, e l'altro puntava, in senso contrario, sul massimo del canone e sul minimo dell'aggio. Ed infatti sia l'uno sia l'altro si trovarono vicinissimi ai massimi ed ai minimi della scheda segreta dell'Amministrazione.

4. — E' inutile riferire l'impressione disastrosa che le risultanze dell'aggiudicazione suscitarono nella cittadinanza di Correggio, la quale — abituata da un quarantennio circa alla onesta, corretta e fruttifera gestione del dazio di consumo da parte del locale Consorzio fra esercenti — non sapeva spiegarsi l'ostilità del Podestà verso la locale Soc. An. Cooperativa, che, in sostanza, non è se non la trasformazione del Consorzio preesistente; trasformazione che si è resa necessaria perchè, avendo il Comune di Correggio Emilia, in base al nuovo censimento, superata la popolazione di 10.000 abitanti, non è più possibile dal 1933 in poi la gestione attraverso il Consorzio fra esercenti.

Abbiamo detto che la gestione del cessante Consorzio è stata fruttifera per il Comune; e ciò risulta chiaro solo se si consideri che il Consorzio corrispondeva finora un canone netto di L. 310.000 annue, senza l'imposta sull'energia elettrica che era perce-

pita dal Comune direttamente, e senza l'imposta di materiali da costruzione, che fino al 31 dicembre non è stata applicata, e che sarà applicata dal 1° gennaio 1933.

Comunque, la Cooperativa aveva offerto al Podestà di entrare in trattativa privata con somma superiore a L. 500.000; ma il Signor Podestà rifiutò senz'altro tale proposta, asserendo di non avere elementi per fissare il canone per la trattativa privata; mentre poi — caso stranissimo! — tali elementi li ebbe per fissare i canoni minimo e massimo per la licitazione privata, canoni che — per un altro caso non meno strano — si trovarono proprio entro la zona battuta a forcilla dai Signori Santi e Ruggeri. Canoni i quali, per giunta, furono indicati nella scheda segreta dell'Amministrazione in misura inferiore a quelle L. 500.000 che la Cooperativa aveva indicate *come base preliminare per iniziare i rapporti di trattativa privata!*

Delle legittime ed oneste preoccupazioni della cittadinanza di Correggio è indice una petizione di 700 cittadini indirizzata al Podestà affinché prendesse in considerazione l'eventualità della trattativa privata con la locale Società An. Cooperativa, per il caso che fosse stata annullata la licitazione privata.

5. — Contro le operazioni di licitazione svoltesi il 23 novembre u. s. produsse ricorso la Cooperativa, come si è innanzi accennato, a S. E. il Prefetto in data 25 novembre deducendo la violazione dell'arti-

colo 75, 3° comma, del Regolamento di Contabilità di Stato.

S. E. il Prefetto, col Decreto di cui sopra è cenno ha rigettato il ricorso con una motivazione di questo tenore :

« Attesochè detto ricorrente si lagna che il Pre-  
« sidente dell'asta non abbia, a norma dell'art. 75,  
« 3° comma, del Regolamento approvato con R. D.  
« 23 maggio 1924, n. 827, deposta la scheda segreta  
« dall'amministrazione, sul banco degli incanti, pri-  
« ma dell'apertura dell'adunanza ;

« Considerato che detta scheda fu invece pre-  
« sentata ed esposta, regolarmente suggellata, dopo  
« l'apertura delle offerte ed il contenuto di essa fu  
« letto agli astanti e confrontato con le singole of-  
« ferte presentate ;

« Ritenuto che è norma costante che gli appalti  
« Comunali debbono, bensì, pel prescritto dell'arti-  
« colo 193 del T. U. della legge comunale e provin-  
« ciale, seguire le forme stabilite per l'appalto delle  
« opere dello Stato, ma non tutte le molteplici for-  
« malità prescritte dal Regolamento generale per la  
« contabilità dello Stato sono da ritenersi sostan-  
« ziali e richieste a pena di nullità, e che in ogni  
« modo dette formalità sono stabilite nell'interesse  
« esclusivo della Pubblica Amministrazione (Consi-  
« glio di Stato 21 nov. 1913); ritenuto che l'interes-  
« se del ricorrente potrebbe ritenersi leso nel caso  
« che non fosse stato ammesso alla gara in seguito  
« all'invito o nel caso che non fosse stata accolta

« la sua offerta contenuta nel massimo e nel mini-  
« mo della scheda dell'Amministrazione ;

« Attesochè il mancato adempimento della for-  
« malità di cui sopra non può dare luogo ad alcune  
« supposizioni che si sia comunque lesa l'interesse  
« del Comune ;

« Visto il T. U. della Comunale e Provinciale  
« ed il T. U. approvato con R. D. 14 sett. 1931,  
« N. 1175 - **Decreta** - il ricorso del Presidente della  
« Soc. An. Coop. per la Riscossione delle Imposte  
« di Consumo con sede in Correggio è respinto.

« Reggio Emilia 5 dicembre-XI - **Il Prefetto** -  
« F.to Montani »

E' degno di particolare nota che il Decreto Prefettizio, il quale porta la data del 5 dicembre, è stato notificato al sottoscritto riorrente solo il 19 dicembre, e soltanto a seguito di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Podestà il 14 dicembre, quando cioè era notorio in tutta Correggio che il Decreto del Prefetto era stato trasmesso al Podestà. Onde non è forse audace l'opinione che si indugiava nella notifica del provvedimento per impedire che gli ulteriori gravami della Società An. Cooperativa avessero sollecito corso ed intanto col 1° gennaio 1933 si verificasse lo stato di fatto della presa di possesso della gestione dell'imposta da parte della Ditta Santi.

Contro il Decreto del Prefetto si presenta questo ricorso per i seguenti

MOTIVI.

**Primo Mezzo.** — *Violazione dell'art. 75, 3° comma, del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1925, N. 827.*

La violazione è patente: la norma stabilisce che la busta contenente la scheda segreta dell'Amministrazione deve essere deposta alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza, e deve restare in vista, sigillata, sino alla lettura di tutte le offerte dei concorrenti. Nel caso in esame, invece, la busta contenente la scheda segreta non uscì dalla tasca interna della giacca del Podestà se non dopo che erano state lette tutte le offerte.

Il Podestà non ha negato la violazione; il Prefetto l'ha ammessa come effettiva e reale nel suo decreto, salvo che ha cercato di togliervi importanza affermando, « che è norma costante che gli appalti comunali debbono, bensì, pel prescritto dell'articolo 183 del T. U. della legge comunale e provinciale, seguire le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, ma non tutte le molteplici formalità prescritte dal Regolamento generale per la contabilità dello Stato, sono da ritenersi sostanziali e richieste a pena di nullità ».

Orbene, questa può essere un'opinione personale

di S. E. il Prefetto di Reggio Emilia, ma non è un modo di dare attuazione alla legge Comunale e Provinciale, la quale è così chiara ed inequivocabile su questo punto che non richiede interpretazione alcuna. L'art. 183 della legge Comunale e Provinciale stabilisce che i contratti dei Comuni devono essere preceduti dai pubblici incanti nelle forme stabilite per i contratti dello Stato; il terz'ultimo capoverso, poi, di detto articolo dice che è consentita la licitazione privata. Il T. U., inoltre, della Finanza locale prevede che gli appalti ad aggio per la riscossione delle imposte devono farsi a licitazione privata. Dunque, è costante ed univoco in tutte le leggi regolatrici della materia, sia il richiamo alle forme stabilite per i contratti dello Stato, sia il richiamo all'istituto della licitazione privata, il quale, appunto, trova la sua disciplina giuridica nel Regolamento per la contabilità dello Stato.

Di conseguenza, se si vuole che vi sia un procedimento per licitazione privata *bisogna seguire a pena di nullità le norme ivi indicate; se si viola anche soltanto un'unica norma stabilita dall'art. 75 non si avrà più una licitazione privata ma un procedimento sui generis del tutto indefinibile.*

Il Prefetto opina, in contrario, che *« non tutte le molteplici formalità prescritte dal Regolamento Generale per la contabilità dello Stato sono da ritenersi sostanziali e richieste a pena di nullità »*; ma è ovvio che un siffatto giudizio, del tutto personale, non può valere di fronte alla tassatività delle norme

contenute nel Regolamento Generale della contabilità dello Stato. Senza dire che il giudizio innanzi riferito pecca di irriverenza verso il legislatore che dovette avere i suoi buoni motivi, di natura sostanziale, per indursi a precisare che la busta contenente la scheda segreta *deve trovarsi deposta sul banco degli incanti alla presenza del pubblico.*

Se la busta potesse indifferentemente, oltre che sul banco degli incanti, trovarsi anche altrove, per esempio, nella tasca del sig. Podestà di Correggio, il legislatore non si sarebbe indotto ad una precisazione così minuziosa, la cui *necessità* non è d'uopo illustrare da quali principi di correttezza nella gestione del pubblico denaro e da quali criteri di tutela degli interessi della collettività sia imposta.

Comunque (e lo abbiamo già innanzi detto) il Podestà, nella sua deliberazione per addivenire alla licitazione privata, di questo procedimento aveva parlato e non di altro; nella sua nota di invito ai concorrenti proprio di licitazione privata aveva parlato, facendo persino menzione dell'art. 73 del Regolamento Generale della Contabilità dello Stato: era, quindi, imprescindibile, sotto pena di nullità che fossero osservate le forme dal successivo articolo 75.

**Secondo mezzo.** — *Violazione dell'art. 73 lett. b) del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827.*

L'art. 73, lett. b), tassativamente dispone :

« L'asta si tiene in uno dei modi seguenti :

« a) . . . . .

« b) Per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo *massimo* o *minimo* prestabilito ed indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione ».

L'Amministrazione Comunale di Correggio ha letto male, o ha voluto legger male la norma, onde alla congiunzione disgiuntiva ed alternativa « o » ha sostituito la congiunzione congiuntiva « e » e perciò invece di stabilire nella scheda segreta un massimo *od* un minimo sia per il canone, sia per l'aggio, stabilì un massimo *ed* un minimo tanto per l'uno che per l'altro.

Tale sistema (riguardo al quale non si può sostenere che derivi da una prassi amministrativa, la quale, in punto di fatto, non esiste e se esistesse non costituirebbe fonte di diritto, giacchè è noto che in materia di diritto pubblico è ammissibile una prassi *interpretativa*, tutt'al più, della legge, non mai una prassi *derogativa* alla legge, altrimenti si verificerebbe questo assurdo che la pratica seguita erroneamente da un funzionario o da più funzionari

potesse variare la legge) tale sistema, dicevamo, oltre a contrastare il tassativo disposto dell'art. 73 si presta a non pochi e gravi inconvenienti. Per vero se il conferimento dell'appello deve esser fatto in base alla maggiore approssimazione ad una *cifra predisposta* (rappresenti essa il massimo od il minimo, non importa) perchè predisporre *due cifre*? Nel caso che fra i concorrenti alla licitazione uno si approssimi al massimo e l'altro al minimo ad eguale distanza, a quale dei due sarà conferito lo appalto?

La verità è che la prefissione di un massimo e di un minimo, specie se la scheda segreta è cavata *dalla tasca* può dar luogo ad equivoci, o per lo meno a ragionevoli timori che trucchi vi siano (e peggio per chi rivestito di pubbliche funzioni lascia l'adito a siffatti timori con un comportamento illegittimo) specie poi se a seguito delle operazioni di licitazione risulta di due soci che uno aveva raggiunta la massima approssimazione al massimo e l'altro al minimo.

A queste ragionevoli osservazioni risponde il Prefetto nel suo decreto di rigetto del ricorso che « *il mancato adempimento delle formalità di cui sopra non può dar luogo ad alcune supposizioni che si sia comunque leso l'interesse del Comune* ».

Anche questa è una semplice opinione, che, per giunta, è contrastata dal fatto che supposizioni, commenti, timori, ve ne sono stati, ed in rilevante quantità e di vario genere.

La nullità delle operazioni di licitazione, risulta, quindi, tassativa ed assoluta, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 73, lett. b), del Regolamento Generale di contabilità dello Stato.

\* \* \*

S. E. il Prefetto di Reggio Emilia afferma, ancora, nel suo decreto che le norme del Regolamento Generale di contabilità di Stato sono stabilite nello esclusivo interesse della Pubblica Amministrazione e che « *l'interesse del ricorrente potrebbe ritenersi* » « *leso nel caso che non fosse stato ammesso alla* » « *gara, in seguito ad invito, o nel caso che non fosse* » « *stata accolta la sua offerta contenuta nel massimo e* » « *nel minimo della scheda segreta dell'Amministrazione* ».

Che in ogni contratto di diritto pubblico, cioè destinato a provvedere ad un pubblico servizio, sia prevalente l'interesse della Pubblica Amministrazione è chiaro e manifesto sino ad essere ovvio, ma che la Cooperativa di Correggio non abbia diritto a dolersi delle violazioni di legge sopra indicate, perchè il suo interesse, a dire del Prefetto, si esaurì con l'ammissione alla gara non sembra esatto.

Con l'invito a partecipare alla licitazione privata si era stabilita a favore della Cooperativa una *spes juris* ad ottenere l'appalto.

Se questa *spes juris*, che se per sè costituisce un legittimo interesse, è stata delusa, perchè, a causa di violazioni di legge taluni concorrenti sono stati messi in una condizione di favore, non vi ha dubbio che la Cooperativa di Reggio Emilia ha interesse a reclamare contro violazioni di norme, le quali, è lecito e legittimo supporlo, hanno reso possibile il conferimento dell' appalto alla Ditta Santi.

D'altra parte è da ritenere che anche l'interesse pubblico sia stato compromesso. Difatti, la Pubblica Amministrazione oltre a rappresentare gli interessi dei cittadini *uti universi* rappresenta anche gli interessi dei contribuenti *uti singuli*: nel primo caso, e sotto il primo aspetto, l'interesse della pubblica Amministrazione è quello di percepire il tributo; nel secondo caso l'interesse della Pubblica Amministrazione, in rappresentanza dei contribuenti, è quello che il servizio di riscossione venga fatto nella maniera meno costosa possibile. Può ritenersi che questo duplice interesse pubblico sia stato tutelato col conferimento di un appalto ad un'impresa che garantisce un massimo di 491.000 lire di gettito, ed un aggio del 12 %, laddove la Cooperativa locale garantiva un massimo di L. 526.326,78 con l'aggio del 15,20 %? E' chiaro che il duplice interesse risulta manomesso, e ciò è tanto più manifesto, in quanto la ricorrente Cooperativa è sempre pronta a mantenere le offerte fatte nella licitazione privata, cioè ad assumere il servizio di riscos-

sione con l'aggio del 10,20 % e garantendo un incasso minimo di L. 526.336,68.

**Terzo mezzo.** — *Violazione dell'art. 184 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. D. 30 dicembre 1928, n. 2839.*

Detto articolo stabilisce che i contratti dei Comuni non sono esecutori senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Le forme da osservarsi, nella specie, erano quelle degli art. 73 e 75 del Regolamento 23 maggio 1924, N. 827, per la Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. Al Prefetto fu persino fatto noto con ricorso 25 novembre 1932 della istante Cooperativa che le norme suddette erano state violate e che, di conseguenza, non erano state osservate le forme prescritte dalla legge. Con tutto ciò il Prefetto si regolò in modo da far ritenere che egli considerasse, sia l'attività amministrativa del Comune di Correggio, sia la propria funzione di tutela come, entrambe, *lege solutae*, e dette esecutorietà al contratto così illegalmente costituito.

E' fuori dubbio, pertanto, che egli è incorso oltre che in violazioni di legge - cioè in quella dell'art. 184 della legge Provinciale e in quella delle più volte

citare disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato — anche in eccesso di potere in quanto, contro il tassativo disposto della legge, ha voluto rendere esecutorio un contratto che egli stesso, nel suo Decreto, anche impugnato, del 5 dicembre 1932, aveva riconosciuto essere affetto dalle denunciate inosservanze di forma.

### CONCLUSIONE

Per gli esposti motivi, con riserva di aggiungere, ampliare e sviluppare si tiene che piaccia alla giustizia dell'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare e revocare l'impugnato decreto prefettizio 5 dicembre 1932 ed il conseguente visto di esecutorietà concesso al contratto di appalto dell'imposta di consumo di Correggio a favore della ditta Santi per il triennio 1933-35 con tutte le conseguenze di legge, e tra esse la dichiarazione che il servizio di riscossione, così divenuto vacante deve riappaltarsi a norma di legge. Con la condanna, altresì, in tutte le spese del giudizio a carico di quella parte o di quelle parti che vorranno resistere al presente ricorso.

\* \* \*

Il presente ricorso si notifica a S. E. il Dottor Comm. Guglielmo Montani nella qualità di Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, al sig. Avv. Pietro Cottafavi nella qualità di Podestà del Comune di Correggio Emilia, alla Ditta Santi di Bologna, come eventualmente interessata a resistere, ed alle Ditte Ruggeri di Forlì e Montanari di Chiaravalle, come eventualmente interessate ad aderire.

Roma-Correggio Emilia, 16 gennaio 1933-XI.

Comm. Donato Battelli

Roma = Via Frattina 89  
Telef. 60.669

Federico Farbi  
S. 74

Eccellenza Farbi,

Le amiche Farbi  
mi scrivono che la sollecita-  
zione per la discussione del  
ricorso presentato al  
Consiglio d. Stato, è  
stata da qualche tempo  
overanzata, e se altra-  
mente è stata fatta giorni  
anni, e mi pregano di  
ricordare a Lei la promessa  
fatta di appoggiare la  
cosa presso la persona  
da lei conosciuta e

de componere et  
in dextro consilio.

Interdum vero  
in variis interiore  
et sine volente proprii  
e dixerunt apertum  
fieri, per unum  
quodam modo, unde  
a transgressu illigant  
gl. amia. N. Carreggi-  
Suzzi Fonti, de  
ora, e con dexta  
N. m. e. compositum  
in. corda. Inter  
Interdum vero  
Interdum vero

F. S.

gl. amici conosci  
che interverrebbe col  
la discussione, sul  
ricorso, avvenisse  
entro il Carr.  
messico.

Sig. Prof. Hill,